

REGOLAMENTO (CE) N. 330/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti stagionali nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

della COICOP/IPCA (*) per divisione (al livello di due cifre), gruppo (al livello di tre cifre) e classe (al livello di quattro cifre).

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1), in particolare l'articolo 4, terzo comma, e l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) sono dati armonizzati che misurano l'inflazione, necessari alla Commissione e alla Banca centrale europea per esercitare le loro funzioni in conformità dell'articolo 121 del trattato CE. Gli IPCA sono intesi ad agevolare i raffronti a livello internazionale dell'inflazione dei prezzi al consumo e costituiscono indicatori importanti per la gestione della politica monetaria.
- (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2494/95, ciascuno Stato membro, nel contesto dell'attuazione di tale regolamento, è tenuto a produrre un IPCA a decorrere dall'indice del gennaio 1997.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (2) definisce la copertura degli IPCA come i beni e i servizi inclusi nella spesa monetaria per i consumi finali delle famiglie sostenuta nel territorio economico dello Stato membro in uno dei periodi di tempo confrontati o in entrambi.
- (4) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell'IPCA (3) definisce una ripartizione

- (5) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione, del 10 dicembre 1997, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA (2) definisce come «periodo di riferimento per la ponderazione» di un IPCA il periodo di dodici mesi di consumo o spesa. Secondo l'articolo 3 dello stesso regolamento gli Stati membri elaborano mensilmente gli IPCA sulla base di ponderazioni che riflettono i modelli di spesa dei consumatori nel corso del periodo di riferimento della ponderazione.
- (6) Pertanto, le ponderazioni al livello delle divisioni, dei gruppi e delle classi della COICOP/IPCA non devono variare da un mese all'altro nel corso dell'anno. Tuttavia ponderazioni ad un livello più dettagliato della COICOP/IPCA possono riflettere modelli di consumo a variazione stagionale. Benché gli indici con o senza variabilità della ponderazione stagionale corrispondano a obiettivi statistici diversi, l'imposizione di restrizioni alla metodologia può garantire la necessaria comparabilità tra queste due impostazioni, nonché la comparabilità tra Stati membri nell'ambito delle stesse.
- (7) In alcuni periodi di un ciclo annuale i prodotti stagionali non sono normalmente disponibili o sono acquistati in quantità irrilevanti e, secondo l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1749/96, quando campioni mirati non richiedono una rilevazione mensile dei prezzi reali nell'arco dell'anno sono utilizzati al loro posto prezzi stimati.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (6) definisce il quadro di riferimento per le revisioni degli IPCA.

(1) GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

(2) GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3.

(3) GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8.

(*) Classificazione dei consumi individuali secondo la funzione adeguata alle esigenze dell'IPCA.

(2) GU L 340 dell'11.12.1997, pag. 24.

(6) GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49.

